



PROVINCIA DI NUORO
Settore Urbanistica, Trasporti, Energia
Servizio Trasporti

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE N. 39 IN DATA 07/11/2013



**REGOLAMENTO
RECANTE LE PROCEDURE DI
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL
CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI
TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI
AUTOSCUOLA**

Assessore Arch. Paolo Porcu
Dirigente Ing. Mario Viola
Referenti Rag. Francesca Porcheri - Sig. Graziano Padedda



INDICE

- Art. 1 ó Ambito di applicazione e fonti normative
Art. 2 ó Norme generali
Art. 3 ó Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
Art. 4 ó Tipologie di abilitazioni per istruttore di guida
Art. 5 ó Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile
Art. 6 ó Domanda di partecipazione agli esami
Art. 7 ó Ammissione all'esame e relative procedure
Art. 8 ó Commissione d'esame
Art. 9 ó Modalità di svolgimento dell'esame
Art. 10 ó Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria
Art. 11 ó Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida
Art. 12 ó Prove d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida
Art. 13 ó Estensione dell'abilitazione
Art. 14 - Conoscenza della lingua italiana
Art. 15 ó Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
Art. 16 ó Accertamenti ed annullamento dell'attestato
Art. 17 ó Accesso agli atti della procedura
Art. 18 ó Adeguamento normativo
- Allegato I ó Materie d'esame per insegnante
Allegato II ó Materie d'esame per istruttore di guida



ART. 1 6 AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE

1- Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola (di seguito "esami di abilitazione"), ai sensi della vigente normativa.

2 -Oltre che dal presente regolamento, la materia di cui all'art. 2 è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- b) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- c) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
- d) decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola".

ART. 2 6 NORME GENERALI

1- Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento; gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei candidati richiedenti l'abilitazione.

2- Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Settore provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").

3- Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la Provincia di Nuoro può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento della organizzazione e dell'espletamento degli esami su base sovra provinciale o regionale.

ART. 3 6 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1- Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione coloro che alla data di presentazione della domanda:

- siano residenti nella provincia di Nuoro;
- siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011 ed, in particolare:

A) per gli insegnanti di teoria (art. 1 D.M. 17/2011)

- a) a) Età non inferiore a 18 anni;
- b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- d) Patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale, in corso di validità;
- e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola, di cui all'art. 2 comma 3 del D.M. 17/2011, rilasciato:
 - da un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna
 - dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale.



B) per gli istruttori di guida (art. 6 del D.M. 17/2011)

- a) Età non inferiore a 21 anni
- b) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) Patente di guida in corso di validità comprendente:
 - I. almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011) e art. 4, lett. a) del presente Regolamento (**abilitazione istruttore completa**);
 - II. almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (art. 5, comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011) e art. 4, lettera b) del presente Regolamento) (**abilitazione istruttore parziale**);
 - III. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori che intendono presentare istanza per l'apertura di una nuova autoscuola (art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011) e art. 4, lettera c) del presente Regolamento) (**abilitazione istruttore diversamente abile finalizzata alla conduzione di un'autoscuola**);
- e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di autoscuola, di cui all'art. 7 comma 3 del D.M. 17/2011, rilasciato:
 - da un soggetto autorizzato o accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna
 - dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale.

2- Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI ABILITAZIONE PER ISTRUTTORE DI GUIDA

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 l'istruttore di guida può essere abilitato a:

- a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione istruttore completa**);
- b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (**abilitazione istruttore parziale**);
- c) conseguire l'abilitazione di istruttore di guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D.Lgs. 285/92, comma 5 e ss.mm.ii. (**abilitazione istruttore diversamente abile finalizzato alla conduzione di una autoscuola**).

ART. 5 6 CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE AD ISTRUTTORE DI GUIDA CIVILE

1- Agli istruttori di guida militare che intendano ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare ad analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile (di seguito procedura di conversione) si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada).



2- Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera B) d)I o d)II del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intenda conseguire. E' tuttavia possibile ottenere la conversione del titolo successivamente al congedo, o alla cessazione dal servizio, sempre nel termine massimo di un anno.

3- Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà comunque esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

ART. 6 ó DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1- Coloro che intendono sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di cui al presente regolamento, devono indirizzare alla Provincia di Nuoro regolare istanza, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica, predisposta dalla Provincia, disponibile nel sito internet dell'Ente stesso.

2- Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 ó 47 del DPR n. 445/2000:

- a) generalità, residenza e cittadinanza o altri elementi utili ad esempio: recapito telefonico, numero di fax, indirizzo di posta elettronica ecc.;
- b) tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria o di istruttore di guida o di entrambe le abilitazioni);
- c) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1.

3- Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di p 50,00 secondo la modalità di versamento indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita;
- b) Fotocopia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità della stessa all'originale. In alternativa è possibile presentare fotocopia leggibile esibendo contestualmente l'originale del documento stesso del quale l'impiegato incaricato prenderà visione.

4- Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; nel caso sia consegnata con una delle altre modalità previste, va allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda, in corso di validità. L'istanza può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo oppure inviata per posta a mezzo raccomandata o attraverso il sistema telematico Posta Elettronica Certificata, purchè le credenziali di accesso al sistema di posta siano state rilasciate previa identificazione del soggetto interessato all'esame, nonché titolare della casella stessa, con attestazione del gestore della casella. In caso di inoltro mediante utilizzo di una Posta Elettronica Certificata di uno Studio di consulenza, in possesso delle credenziali sopra indicate, deve essere scansionata l'istanza sottoscritta dal candidato e la delega rilasciata dallo stesso allo Studio di consulenza. La trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione, attraverso l'utilizzo di un indirizzo di posta diverso dalla Posta Elettronica Certificata sopra specificata, non potrà essere accolta se non sottoscritta con l'apposizione della firma digitale del soggetto interessato all'esame. L'invio con il sistema telematico deve essere effettuato esclusivamente, a pena di decadenza, alla seguente casella di posta protocollo@pec.provincia.nuoro.it .

5- Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove verrà escluso dalla sessione.



6- Gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda anche l'idonea documentazione attestante il riconoscimento o l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con analoghi titoli conseguiti in Italia.

7- Il cittadino extracomunitario deve inoltre presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

8- La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail.

ART. 7 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1- Il Settore provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami effettua le seguenti attività:

- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione e fa richiesta di eventuale regolarizzazione della documentazione prodotta;
- b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame, con atto dirigenziale;
- c) pubblica l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame sul sito web della Provincia di Nuoro;
- d) con un anticipo di 10 giorni rispetto allo svolgimento di ciascuna prova, comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento della prova d'esame mediante pubblicazione sul sito web;
- e) comunica, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione a mezzo raccomandata A/R.

ART. 8 ó COMMISSIONE D'ESAME

1- È istituita la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola con sede presso il Settore provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

2- I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con Determinazione del Dirigente del settore competente della Provincia.

3- Nella Commissione d'esame deve essere assicurata attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria A, B, C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.

4- La Commissione è composta da:

- a) Dirigente della Provincia di Nuoro o da un funzionario non inferiore alla cat. D3 con ruolo di Presidente;
- b) due membri esperti designati dalla Provincia;
- c) un membro designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex MCTC) esperto nelle materie di esame e con qualifica di esaminatore patenti superiori;
- d) un membro esperto nelle materie di esame designato dalla Regione Sardegna ó Assessorato ai Trasporti.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal competente Settore provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

5- Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

6- La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce su convocazione del suo Presidente o del suo supplente.



7- I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice, nonché coloro che svolgono attività di insegnamento presso le autoscuole o presso soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui al DM 17/2011.

8- La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina rinnovabile una sola volta. A ciascun componente esterno della Commissione o ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari all'importo previsto per i Consiglieri Provinciali, oltre alle spese di trasferta se dovute.

9- Il componente che non partecipa a due sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.

10- Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione.

11- In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

12- La commissione esaminatrice oltre che valutare le conoscenze di ciascun candidato, valuta anche le sue attitudini all'insegnamento.

13- Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

ART. 9 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1- Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

2- Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

3- Gli elaborati, **a pena di nullità**, debbono essere scritti esclusivamente con la penna fornita dalla Commissione su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E' altresì proibito l'uso di apparecchiature elettroniche o supporti informatici.

4- La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 10 6 PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1- L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:

- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato **compila due schede** di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, **tre temi** scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- c) il candidato **simula una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);



- d) il candidato sostiene una **prova orale** sugli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).
- 2- Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
- a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
 - b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
 - c) per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c).
- 3- L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 11 6 PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

- 1- L'aspirante istruttore di guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
- 2- L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.:
- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila **due schede** di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
 - b) il candidato sostiene una **prova orale** sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - c) il candidato sostiene le **prove pratiche**, di cui al seguente comma 3, per dimostrare la propria capacità di istruzione; a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo sulle tre prove non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - d) nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (abilitazione parziale di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2001 e all'art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento) il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti); a ciascuna prova pratica viene assegnato un punteggio fra 0 (zero) e 10 (dieci).
- 3- Le **prove pratiche** di cui al precedente comma 2 si svolgono con le seguenti modalità per valutare le capacità di istruzione alla guida di seguito elencate:
- a) a) **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente regolamento (*abilitazione istruttore completa*); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³; il motociclo sarà condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare di almeno patente A;
 - b) b) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettere a)



- (abilitazione istruttore completa) o b) (abilitazione istruttore parziale) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettere a) o b) del presente regolamento;
- c) **capacità di istruzione alla guida su veicolo, a scelta della Commissione esaminatrice, della categoria C+E o D**, condotto da un componente della Commissione stessa, che funge da allievo, e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) (abilitazione istruttore completa) o b) (abilitazione istruttore parziale) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettere a) o b) del presente regolamento.
- 4- Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva.
- a) per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
- b) per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b).
- 5- I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato, essere idonei per uso autoscuola ed avere le caratteristiche di cui alla vigente normativa.
- 6- I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 e dell'art. 4 comma 1 lettera c) del presente regolamento (abilitazione istruttore diversamente abile finalizzato alla conduzione di una autoscuola) sostengono solo le prove d'esame di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo.
- 7- L'articolazione temporale delle tre prove viene decisa dalla Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento e preventivamente comunicata ai candidati mediante mezzi idonei.

ART. 12 6 PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

- 1- I candidati possono richiedere, con un'unica istanza, di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 10 comma 1 lett. a) e articolo 11 comma 2 lett. a) sarà unica e comune ad entrambe.
- 2- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 i diritti di segreteria dovuti all'amministrazione saranno versati dal richiedente per ciascuna tipologia d'esame (p 50 x 2).
- 3- L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e come di seguito specificato:
- a) nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila **due schede** di quaranta domande ciascuna, che, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori. Il candidato che non ha superato la prova non è ammesso alla successiva prova b);
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, **tre temi** scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci); la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).
- Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede direttamente alla prova di cui alla lettera d) del presente articolo per la sola abilitazione ad istruttore di guida;



c) il candidato **simula una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione tra quelli dell'allegato 1 del D.M. 17/2011; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

Qualora il candidato non superi la presente prova è escluso dall'abilitazione ad insegnante di teoria ed accede direttamente alla prova di cui alla lettera d2) del presente articolo per la sola abilitazione ad istruttore di guida;

d) il candidato sostiene due **prove orali** articolate come segue:

d1) sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di insegnante di teoria (allegato 1 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011);

d2) sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011).

Ciascuna prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

Il candidato che non ha superato la sola prova d1) non consegue l'abilitazione ad insegnante di teoria, ma è ammesso alla successiva prova e) per la sola abilitazione ad istruttore di guida.

Il candidato che non ha superato la prova d2) non è ammesso alla successiva prova e).

e) il candidato sostiene le **prove pratiche** di seguito elencate, per dimostrare:

1- **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A**, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4, comma 1, lettera a) del presente regolamento (abilitazione istruttore completa); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³, e sarà condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare di almeno patente A;

2- **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) o b) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettere a) o b) del presente regolamento (*abilitazione istruttore completa*) o (*abilitazione istruttore parziale*);

3 - **capacità di istruzione alla guida su veicolo, a scelta della Commissione esaminatrice, della categoria C+E o D**, condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) o b) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettere a) o b) del presente regolamento (*abilitazione istruttore completa*) o (*abilitazione istruttore parziale*).

Ad ogni prova pratica è assegnato un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci). La prova pratica si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30 (diciotto trentesimi).

4- Nel caso di abilitazione per l'istruzione alla guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*abilitazione parziale* di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento) il punteggio per ciascuna prova non può essere inferiore a 5 (cinque) e complessivamente sulle 4 prove non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti).

5- I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato ed essere idonei per uso autoscuola, e avere le caratteristiche di cui all'articolo 7 comma 4 del D.M. 17/2011.

6- Nell'ipotesi in cui il candidato abbia conseguito una sola abilitazione, per potere conseguire la seconda dovrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere le prove di cui all'art. 13 comma 4 del presente regolamento (*estensione dell'abilitazione*).



ART. 13 6 ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1- **Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore:** Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011, l'insegnante che intenda conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lettera B) del presente Regolamento, deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2 lettera A) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2 lettera B), a seconda del tipo di abilitazione che intenda conseguire e presentare la domanda di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad istruttore di guida sarà svolto secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento, ad esclusione della prova di cui al comma 2 lettera a) (*quiz*) dello stesso articolo 11.

2- **Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante:** Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011 l'istruttore che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) del presente regolamento, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e presentare la domanda di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria sarà svolto secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento, con esclusione di quella di cui al comma 1 lettera a) (*quiz*).

3- **Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A:** Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera b) del presente regolamento (*abilitazione istruttore parziale*) che intenda integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, oltre al possesso di adeguata patente di guida, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale solo per la parte di programma pratico di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e presentare la domanda di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'esame per l'integrazione dell'abilitazione di cui al precedente comma 5, sarà svolto secondo le modalità e limitatamente alla prova di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera a) (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A); alla prova è assegnato un punteggio da 0 a 10 ; supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

ART- 14 6 CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo.

2. La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di Sufficiente o Insufficiente.

3. La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, il giudizio di insufficiente costituisce impedimento alla sua prosecuzione.

4. È considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in Italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente un'elevata correttezza e/ o accuratezza nell'espressione ortografica e/o sintattica, ma un livello inferiore, purchè appropriato ed esaustivo alla comprensione reciproca.

ART. 15 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1- Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predisponde l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione della votazione per ciascuna delle prove sostenute.



26 L'elenco degli idonei, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi. Ai candidati non idonei sarà data comunicazione della non idoneità a mezzo raccomandata A/R.

3- Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Settore competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.

4- Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.

5- In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita, nonché nell'ipotesi di abilitazione di istruttore devono essere precisate le tipologie di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) (*abilitazione istruttore completa*), b) (*abilitazione istruttore parziale*), e c) (*abilitazione istruttore diversamente abile per conduzione di autoscuola*), del presente regolamento.

6- L'attestato viene stampato in duplice originale, uno dei quali da consegnare all'abilitato in bollo. Il costo del bollo è a carico del titolare dell'attestato, che lo consegna agli uffici successivamente all'esito favorevole delle prove d'esame.

7- Sarà cura dell'ufficio del Settore provinciale preposto tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.

ART. 16 6 ACCERTAMENTI ED ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

1- Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

2- Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame, il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1- E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2- Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 186 ADEGUAMENTO NORMATIVO

1- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



ALLEGATO I

MATERIE D'ESAME PER INSEGNANTE

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario
- Elementi di diritto penale
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e cose ó Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
- Trasporto delle merci pericolose
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida
- Norme di comportamento sulle strade
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

ALLEGATO II

MATERIE D'ESAME PER ISTRUTTORE DI GUIDA

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Elementi di fisica
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi
- Norme di comportamento sulle strade
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
- Elementi di primo soccorso